



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AGGIORNAMENTO 2024-2025

Relazione di validazione ai sensi della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 e s.m. e della delibera n. 389/2023/R/RIF di data 3 agosto 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.)

DELIBERAZIONI DI A.R.E.R.A. N. 363/2021/R/RIF DI DATA 3 AGOSTO 2021 E S.M., N. 389/2023/R/RIF DI DATA 3 AGOSTO 2023 E N. 1/2023 – DTAC DI DATA 06 NOVEMBRE 2023

La delibera n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 di A.R.E.R.A. prevede che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale e corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

La delibera n. 389/2023/R/RIF di data 03 agosto 2023 di A.R.E.R.A. reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento. La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 (o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile) e vengono disciplinati i principi per l'aggiornamento del piano economico finanziario Tari biennio 2024-2025, riconoscendo, tra le altre cose, l'incremento inflazionistico dei costi attualizzati dall'anno a-2.

La determina A.R.E.R.A. 06 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la loro trasmissione alla medesima Autorità, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del sistema integrato dei rifiuti.

L'art. 7.4 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 dispone che l'Ente territorialmente competente o altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore dia corso alla procedura di validazione del piano economico finanziario, verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano.

L'art. 7.3 della stessa deliberazione dispone che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;



b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

L'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 dispone che il piano economico finanziario è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel piano economico finanziario rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dalla deliberazione per la determinazione dei costi riconosciuti.

La delibera n. 389/2023/R/RIF di data 03 agosto 2023 reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

L'art. 1.2, in particolare, prevede che ai fini dell'aggiornamento biennale con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

La stessa delibera n. 389/2023/R/RIF stabilisce il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

REDAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024 - 2025

Il piano economico finanziario 2024- 2025 è stato redatto da Dolomiti Ambiente S.r.l. del gruppo Dolomiti Energia Holding S.p.a. che gestisce per il Comune di Trento il "servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani" tramite Dolomiti Ambiente S.r.l..

Per "gestione dei rifiuti urbani" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia (spazzamento manuale e/o meccanico, rimozione di rifiuti ostruenti le griglie di deflusso per le acque meteoriche e lavaggio) di strade, piazze e marciapiedi di competenza comunale. Dolomiti Ambiente S.r.l., in accordo con l'Amministrazione comunale, installa a sua cura e spese i cestini stradali porta rifiuti provvedendo alle successive operazioni di svuotamento e manutenzione. Inoltre, Dolomiti Ambiente S.r.l. provvede alla gestione dei 6 CR (centri di raccolta) collocati nei sobborghi e del CI (centro integrato).

Non essendo costituita un'Autorità d'ambito (ATO), la validazione viene effettuata dall'Amministrazione comunale, che assume la veste di Ente territorialmente competente, a mezzo del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica.



COERENZA DEGLI ELEMENTI DI COSTO RIPORTATI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RISPETTO AI DATI CONTABILI DEI GESTORI

La relazione di accompagnamento al piano economico finanziario 2024-2025 grezzo evidenzia la riclassificazione dei costi ed i prospetti di riconciliazione tra le voci di costo inserite nel piano grezzo e le corrispondenti voci del bilancio 2020

L'allocazione dei costi risulta coerente e motivata.

Da una verifica delle voci di costo riportate e dalla documentazione è stato possibile verificare la coerenza generale delle voci.

In particolare è stata verificata:

- la presenza di tutte le informazioni e degli atti necessari alla validazione, come previsti all'art. 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021;
- la provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio e la nota integrativa, come disponibili nel sito di Dolomiti Ambiente S.r.l. e come risultanti anche dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- la piena applicazione da parte del gestore del metodo indicato dalla deliberazione nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione;
- la corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, così come indicato dall'art. 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione;
- la corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività relative al ciclo integrato dei rifiuti, denominate poste rettificative ed identificate all'art. 1.1. dell'Allegato A alla stessa deliberazione 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021;
- l'allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- l'allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore;
- i ricavi derivanti dalla cessione di materiali e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.

RISPETTO DELLA METODOLOGIA PREVISTA DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI RICONOSCIUTI

La metodologia prevista dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 di A.R.E.R.A., integrata e modificata con la delibera n. 389/2023/R/RIF di data 03 agosto 2023 della stessa Autorità risulta correttamente applicata dal gestore e dall'ente territorialmente competente, andando a valorizzare le componenti di costo e ricavo di rispettiva competenza, secondo quanto specificato dal metodo tariffario, e pertanto:



VOCI DI COMPETENZA DEL GESTORE:

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT,
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS,
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR,
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD,
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR-2 – COIEXP TV,
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR,
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI,
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV,
Oneri relativi all'IVA e altre imposte,
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL
(Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC, Costi generali di gestione - CGG, Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD, Altri costi -Coal),
Costi comuni – CC (Ammortamenti - Amm, Accantonamenti - Acc, di cui costi di gestione post-operativa delle discariche, per crediti, per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento, per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie, Remunerazione del capitale investito netto - R, Remunerazione delle immobilizzazioni in corso -Rlic),
Costi d'uso del capitale - CK,
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 – COIEXP TF,
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF,
Oneri relativi all'IVA e altre imposte,
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF,
RD%, Quantità di RU complessivamente prodotti

VOCI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE:

Fattore di Sharing dei proventi – b,
Fattore di Sharing – $b(1+w)$ dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance*,
Fabbisogno standard €/cent/kg,
Costo medio settore €/cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano,
Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - y_1 ,
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – y_2 ,
Coefficiente di recupero di produttività - X_a ,
Coeff. variazioni delle caratteristiche del servizio – Q_{La} ,
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P_{Ga} ,
Coefficiente C116.

COEFFICIENTE DI RECUPERO PRODUTTIVITÀ (X_a)

Il coefficiente y_a deriva dalla somma delle seguenti componenti:



Y1,_a Valutazione rispetto obiettivi % raccolta differenziata

Y2,_a Valutazione performance riutilizzo e/o riciclo

Le medesime sono quantificate nel piano economico finanziario, per tutte le annualità di riferimento, come pari, rispettivamente, a -0,10; -0,15

Nel dettaglio:

- il coefficiente Y1,_a = -0,10 è riferito agli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; si richiede al Gestore di confermare e mantenere l'alto livello raggiunto
- il coefficiente Y2,_a = -0,15 è riferito all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; si richiede al Gestore di confermare e mantenere l'alto livello raggiunto.

In base ai coefficienti fissati si arriva a definire che:

$(1 + Y_a)$ è quindi pari a $1 - 0,10 - 0,15 = 0,75$

VERIFICA DEL LIMITE DI CRESCITA

Per quanto attiene, in particolare, al coefficiente per il miglioramento previsto della qualità (QL_a), il medesimo viene quantificato in 0,00%, considerata l'alta qualità del servizio già svolto dal Gestore e l'obiettivo congiunto di mantenimento dell'attuale standard qualitativo.

Medesimo valore (0,00%) viene assegnato al coefficiente relativo alle modifiche al perimetro gestionale (PG_a), non essendo in programma alcuna modifica del perimetro di gestione del servizio.

Si è ritenuto di non valorizzare il coefficiente C116 presumendo pressoché ininfluenza l'effetto del D. Lgs. 116/2020 (che consente alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi) sull'attuale servizio di gestione dei rifiuti urbani.

FATTORI DI SHARING

Il fattore di *sharing* b si riferisce alle categorie di ricavo:

- derivanti dalla vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato
- diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato
- derivanti dai corrispettivi CONAI

con la precisazione che:

- b è il fattore di *sharing* dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output al raggiungimento dei target europei, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6]. I valori annuali che vengono assunti sono pari a:

Anno	2024	2025
b	0,45	0,45



- $b(1 + \omega)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
- ω è il fattore correttivo del fattore di *sharing* applicato ai proventi CONAI; è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y1_{,a}$ e $Y2_{,a}$ e può assumere un valore compreso nell'intervallo $[-0,4 ; 0]$. Per quanto attiene tale valore, considerato il soddisfacente andamento della raccolta differenziata cui corrisponde un elevato valore degli introiti dal Conai e volendo minimizzare l'impatto del nuovo MTR sui corrispettivi da applicare alle utenze è stato assunto il valore 0,2.

RISPETTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione è una priorità dell'Ente territorialmente competente unitamente alla gradualità delle modifiche tariffarie per gli utenti.

La relazione di accompagnamento 2024-2025 è conforme allo schema tipo di cui all'allegato n. 2 della richiamata determina A.R.E.R.A. 06 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC (Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025) e, in base anche a quanto descritto al punto 5. "Valutazione di competenza dell'ente territorialmente competente della stessa relazione, emergono:

- per quanto attiene al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, come evidenziato nella cella L80 del foglio "PEF" per l'anno 2024, la differenza fra il valore ΣTa e il valore $\Sigma Ta-1$ moltiplicato per il coefficiente $(1+q)$, nonostante l'applicazione del coefficiente CRI al livello massimo del 7% risulta superiore a zero, quindi il valore della tariffa massima risultante dall'applicazione del MTR-2 non è applicabile interamente. La differenza verrà recuperata nell'anno 2025;
- per quanto attiene al coefficiente di recupero produttività, visto il risultato della raccolta differenziata, con valore pari all'83%, quindi considerando soddisfacente la valutazione in merito al rispetto degli obiettivi comunitari (65% RD), si ritiene corretto fissare i valori di γ_1 pari a -0,1 e γ_2 pari a -0,15, da cui la somma $\gamma = -0,25$ e il fattore $1 + \gamma = 0,75$;
- è indicata la valorizzazione allo 0% dei coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale), per le annualità 2024 e 2025, non essendo al momento previste variazioni importanti delle attività gestionali e presupponendo il mantenimento dell'attuale elevato livello di qualità del servizio;
- è indicata la non valorizzazione del coefficiente C116, ritenendo ininfluente l'effetto del D.Lgs. 116/2020 (che consente alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi) sull'attuale servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- è indicata la valorizzazione al 7% per l'anno 2024 del coefficiente CRI introdotto da ARERA come specifica componente capace di intercettare l'effetto dell'inflazione, per permettere quindi al gestore di assolvere alle proprie obbligazioni e restare in una situazione di equilibrio economico e finanziario, in



relazione agli aumenti dei fattori di produzione;

- tra i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità è indicata la non valorizzazione delle componenti previsionali CQ (Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2) e COI (Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.3 del MTR-2);
- è confermato a 0,45 il fattore di sharing b, collegato agli effetti positivi derivanti dalla vendita dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata;
- è determinato in 0,2 il valore di W_a , dati i valori γ_1 e γ_2 , legato ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

Il piano economico finanziario predisposto dall'Ente gestore garantisce la copertura integrale dei costi del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 e ugualmente per l'anno 2025.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

dott.ssa Franca Debiasi

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SOSTENIBILITA' E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

arch. Paola Ricchi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).